

# La colpa di organizzazione è un elemento costitutivo della responsabilità 231

Dall'evoluzione giurisprudenziale emerge che il modello organizzativo rappresenta una circostanza che può dimostrare la sussistenza della colpa

/ Maria Francesca ARTUSI

Si sta cristallizzando nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio per cui un elemento costitutivo della responsabilità da reato degli enti, ai sensi del DLgs. [231/2001](#), è rappresentato dalla "**colpa di organizzazione**", che si collega direttamente al tema dell'adeguatezza dei modelli organizzativi.

In particolare, la sentenza Impregilo (Cass. n. [23401/2022](#)) ha favorito la formazione di un orientamento interpretativo più chiaro sul fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente e sulla valutazione giudiziale dell'**idoneità** del **modello**. Tale pronuncia ha avuto, infatti, il merito di evidenziare come la colpevolezza dell'ente vada accertata secondo i paradigmi della **colpa penale**, dove il reato presupposto integra l'evento dannoso e il difetto di organizzazione la condotta colposa.

La giurisprudenza successiva ha ulteriormente specificato che la responsabilità dell'ente "non deve essere confusa con la colpevolezza del dipendente o amministratore dell'ente responsabile del reato" (Cass. nn. [570/2023](#), [17006/2023](#) e [21704/2023](#)) e che occorre "individuare i profili di responsabilità da reato dell'ente senza sovrapporli con i profili di responsabilità individuale". A tal fine è necessario verificare la ricorrenza di specifiche **carenze organizzative** e il nesso di **causalità** tra tali carenze e la verifica del reato (Cass. n. [21640/2023](#)).

Anche la rassegna giurisprudenziale di Assonime n. 1/2024, pubblicata lo scorso 18 aprile, si è soffermata su questa linea interpretativa che, oltre a rafforzare la **piena autonomia** dell'illecito dell'ente, consente di adeguare l'accertamento della responsabilità delle persone giuridiche ai principi costituzionali della responsabilità penale (legalità, tassatività, determinatezza, colpevolezza e presunzione di innocenza, sanciti dall'[art. 27](#) Cost.), precludendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva basata sul sillogismo "reato commesso, modello inadeguato".

In questa medesima prospettiva va letta la Cassazione n. [51455/2023](#) secondo cui, in tema di prevenzione de-

gli infortuni sul lavoro, il verificarsi del reato non implica, di per sé, l'inidoneità o l'inefficace attuazione del modello organizzativo "231" che sia stato adottato dall'ente (si veda "[Dovere di vigilanza del datore e colpa in organizzazione dell'ente non sovrapponibili](#)" del 22 gennaio 2024). In essa si precisa che il modello 231 – nella specificazione di cui all'[art. 30](#) del DLgs. 81/2008 – non si riduce al DVR (o al POS), ma configura un **sistema aziendale** preordinato (tra l'altro) al corretto adempimento delle attività di valutazione del rischio: esso delinea l'infrastruttura che permette il **corretto assolvimento** dei doveri prevenzionistici, discendenti dalla normativa di settore e dalla stessa valutazione dei rischi.

Il cuore della questione che emerge da tutte le sentenze citate è dunque il fatto che il modello non costituisce un elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma una circostanza che può **dimostrare** la sussistenza della **colpa di organizzazione**.

Usando le parole di altra pronuncia in materia, ci troviamo così di fronte a una "nuova frontiera ermeneutica in relazione all'illecito degli enti e cioè la tesi che ricostruisce la struttura dell'illecito dell'ente secondo un modello di tipo colposo" (Cass. n. [21640/2023](#)).

Da ciò deriva che, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio della c.d. "**prognosi postuma**" (ben noto al diritto penale "classico" nell'imputazione della responsabilità per colpa. Il giudice deve cioè collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il comportamento alternativo lecito, ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto o avrebbe dovuto essere, avrebbe **eliminato o ridotto** il pericolo di verifica di illeciti della stessa specie di quello verificatosi (*cf.* Cass. n. [3196/2024](#)). In altre parole, si deve accertare che, se il modello "idoneo" fosse stato rispettato, l'evento non si sarebbe verificato, mentre **non** è richiesta una **valutazione** della "**compliance**" alle regole cautelari di tipo globale.